

DELIBERAZIONE 3 MARZO 2026

56/2026/R/EEL

DETERMINAZIONI SULL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA, PER L'ANNO 2020

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1376^a riunione del 3 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 575/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2022, 43/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 43/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2023, 128/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 maggio 2023, 185/2023/R/eel;
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING), del 28 novembre 2019, prot. Autorità 31879, del 29 novembre 2019;
- la comunicazione di Terna, del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15716, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 13 ottobre 2021, prot. Autorità 37896, di pari data (di seguito: prima comunicazione Alperia Trading);
- la comunicazione di Terna, del 6 settembre 2022, prot. Autorità 38460, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);

- la comunicazione congiunta di ALPERIA TRADING e OTTANA ENERGIA S.p.A. (di seguito: OTTANA ENERGIA), del 16 maggio 2024, prot. Autorità 35656, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell'Autorità, del 25 luglio 2024, prot. Autorità 54322, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 29 agosto 2024, prot. Autorità 61682, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Alperia Trading);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, dell'1 ottobre 2024, prot. Autorità 68740, di pari data (di seguito: terza comunicazione Alperia Trading).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- l'impianto di produzione Biopower Sardegna è stato inserito nell'elenco degli impianti essenziali relativo all'anno 2020;
- con la deliberazione 575/2019/R/eel, l'impianto Biopower Sardegna è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2020 e sono state approvate alcune istanze presentate da ALPERIA TRADING in merito a componenti del costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione del medesimo impianto;
- con la deliberazione 43/2022/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2020 per l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la prima comunicazione Alperia Trading, l'omonimo utente ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2020, in relazione all'impianto Biopower Sardegna;
- ai sensi della deliberazione 128/2023/R/eel, Terna ha riconosciuto ad ALPERIA TRADING un ulteriore acconto del Corrispettivo dell'anno 2020 per l'impianto Biopower Sardegna;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nella documentazione contabile rilevante per la determinazione del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ALPERIA TRADING nei documenti contabili rilevanti per la determinazione del Corrispettivo, sia stato determinato conformemente alla disciplina del regime di reintegrazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato dall'utente interessato nella documentazione contabile di consuntivo e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che, per l'anno 2020, i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2020; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22 con riferimento all'impianto Biopower Sardegna;
- con la seconda e la terza comunicazione Alperia Trading, sono stati forniti all'Autorità le informazioni e i documenti integrativi richiesti con la lettera DIME, ivi inclusa la relazione del revisore contabile *ex* comma 65.28, da cui risulta un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati alla prima comunicazione Alperia Trading, in ogni aspetto significativo;
- nell'anno 2020, l'impianto Biopower Sardegna ha prodotto flussi energetici ulteriori rispetto alla produzione elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale; inoltre, dalla documentazione contabile di consuntivo, emerge che i costi fissi sono indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale;
- il comma 65.27.1 prevede che, per gli impianti con le caratteristiche descritte al precedente alinea, in relazione alle voci economiche indirettamente attribuibili alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, la

determinazione della quota parte attinente a detta produzione sia effettuata in funzione del peso della produzione stessa rispetto alla produzione energetica complessiva dell'unità considerata.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- dal giorno 1 maggio 2024, OTTANA ENERGIA ha assunto il ruolo di utente del dispacciamento dell'impianto Biopower Sardegna, al posto di ALPERIA TRADING;
- con la comunicazione congiunta, ALPERIA TRADING e OTTANA ENERGIA hanno informato l'Autorità che, sulla base degli accordi intercorsi tra le menzionate società, qualsiasi rapporto attivo e/o passivo relativo al regime di reintegrazione fino al 29 aprile 2024 rimane di esclusiva competenza di ALPERIA TRADING.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire il Corrispettivo relativo all'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2020, utilizzando i dati di consuntivo di cui alla prima comunicazione Alperia Trading, come modificati e integrati dalla seconda e dalla terza comunicazione Alperia Trading, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2020, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna per quanto attiene alle seguenti voci:
 - i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia;
 - l'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 43/2022/R/eel, dato che il consuntivo di Alperia Trading non ne tiene conto, essendo stato elaborato prima della menzionata deliberazione;
 - i ricavi di cui al comma 65.3;
 - i ricavi di cui al comma 65.3.1;
 - i ricavi di cui al comma 65.3.2;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione coerentemente con quanto approvato con la deliberazione 575/2019/R/eel;
- includere nel calcolo del Corrispettivo l'acconto *ex* deliberazione 128/2023/R/eel, dato che il consuntivo di Alperia Trading e la Relazione di Terna non ne tengono conto, essendo stati elaborati prima della menzionata deliberazione;
- in relazione ai costi fissi indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, applicare, ai fini della determinazione della parte attinente alla produzione medesima e ai sensi del comma 65.27.1, il peso della produzione stessa nell'anno 2020 rispetto ai flussi energetici complessivamente generati dall'impianto nel menzionato anno

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, ad ALPERIA TRADING S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Biopower Sardegna, il Corrispettivo per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 31 marzo 2026;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua